

INTERNET, DATI PERSONALI E DIRITTO ALL’OBLIO.
«YOU HAVE ZERO PRIVACY NOW. GET OVER IT!»

Martina Bruno*

Sintesi della tesi di laurea in diritto privato comparato, discussa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Salerno, il giorno 18/09/2017.
Relatore Prof.ssa Virginia Zambrano. Correlatore Prof. Giovanni Maria Riccio.

Presentazione del lavoro:

Il lavoro è metodologicamente ben svolto. L’indagine sviluppa un approccio problematico alle questioni sollevate dalla tutela della privacy, anche alla luce del recente Regolamento europeo in tema. Attento lo sguardo alla dottrina e alla giurisprudenza più recenti. L’A. si muove con disinvoltura fra interrogativi di non agevole soluzione. Ne consegue un lavoro sicuramente originale per le argomentazioni utilizzate e che approda a conclusioni coerenti e non contraddittorie.

Prof. Virginia Zambrano (DiSG, Unisa, relatrice)

Il lavoro affronta una tematica molto attuale, di cui la dottrina si è molto occupata negli ultimi anni. Lo scritto è ben strutturato e, a parere di chi scrive, meritevole di pubblicazione.

Prof. Giovanni Maria Riccio (Dispac, Unisa, correlatore).

SOMMARIO: 1.- “Right to privacy” e diritto all’oblio. USA e UE; 2.- Regolamento UE 2016/679: diritto all’oblio e principi informativi nella gestione della questione privacy; 3.- Responsabilità dell’hosting provider; 4.1.- Diritto all’oblio in Italia. Posizione della Corte di Cassazione...; 4.2.- ...e dell’Autorità Garante; 5.- “Digital Inheritance”.

1.- “Right to privacy” e diritto all’oblio. USA e UE.

Nell’era della globalizzazione diventa sempre più difficile mantenere riservate le informazioni riferite alla propria persona: il processo di globalizzazione nel trasferimento dei dati, l’inarrestabile evoluzione tecnologica e gli attuali problemi di sicurezza nazionale di ordine pubblico sono, *inter alios*, tra i tanti fattori che hanno reso la questione privacy, e i diritti ad essa collegati ¹, al centro di

*Laureata in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Salerno.

¹ Diritto all’immagine, che riguarda l’uso che terzi facciano delle informazioni di una persona, sia a scopo informativo e divulgativo, sia scopo economico in senso stretto, in questo caso si parla con terminologia sempre inglese di “ heights of

un dibattito *de iure condendo*. Si impone, pertanto, la necessità di garantire regole certe e, al tempo stesso, un elevato livello di protezione dei dati personali, soprattutto se trattasi di cd. dati sensibili. Nella consapevolezza che la privacy non sia più misurabile entro i confini di uno Stato o di una comunità di Paesi².

È per tali ragioni che il controverso “right to privacy” è diventato, soprattutto negli ultimi decenni, terreno di dibattito, da una parte di dottrina e giurisprudenza, e dall’altra dei legislatori nazionali e sovranazionali.

In tal senso appare emblematica la frase pronunciata già nel 1999 da Scott McNealy, co-fondatore della Sun Microsystems: «You have zero privacy now. Get over it!», in quanto chiaro sintomo della difficoltà che i legislatori e i “policy makers” debbono affrontare per la regolamentazione di questo diritto, in una realtà dinamica e globale che si nutre soprattutto della raccolta, uso e trasferimento a più fini di dati personali e/o sensibili che soggetti, pubblici e privati, immettono nella rete.

Correlato a questo, e altrettanto complesso, è il tema del cd. diritto all’oblio, come riconosciuto dalla nota sentenza cd. Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014. Esso non è considerato solo come soddisfazione della richiesta a non vedere pubblicate alcune notizie o dati relativi a vicende *in illo tempore* legittimamente pubblicati/e ed in relazione alle quali è trascorso un congruo periodo temporale. Ma si impone anche come contestualizzazione, *rectius*, esatta ricostruzione dell’identità individuale.

De iure condendo quello all’oblio, denominato tout court “right to be forgotten”, può diventare un’epifania dell’aristotelico passaggio dalla *dunamis* all’*actus*.

In tal senso, la sopra citata sentenza ha rappresentato un importante momento per il riconoscimento e l’azionabilità dei diritti correlati alla salvaguardia della identità digitale.

publicity”); diritto alla identità personale, cioè alla identità ideale che è costituita dal patrimonio di valori, gli orientamenti politici, economici, sociali e sessuali proprio di un individuo e che non deve essere stravolto/distorto nel modo in cui è illustrato al pubblico; diritto al nome, non più considerato solo come segno distintivo, ma anche come espressione della storia personale, del modo di essere di presentarsi di un individuo; identità genetica; i diritti del malato, quando la malattia è collegata con il comportamento edonistico, sessuale, ecc.; conflitto tra questi diritti o più esattamente queste figure del diritto unitario e onnicomprensivo della personalità, con il diritto di cronaca, proprio dei giornalisti, operanti nei quotidiani o nelle reti radiotelevisive e con il diritto di espressione artistica. La privacy interferisce inoltre con attività che per ragioni di evoluzione delle tecnologie, rendono più vulnerabile la persona: è il caso della raccolta, mediante tecnologie informatiche, di banche di dati personali; delle intercettazioni telefoniche; di notizie di immagini trasmesse via Internet.

² P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 2006, 35.

Ma questo non basta. Si tratta di un processo ancora *in fieri*, nel quale è necessario ponderare interessi ed esigenze diverse, che necessariamente impongono un attento bilanciamento di valori.

Pertanto, la vera, annosa *quaestio* riguarda la disciplina da applicare, *rectius* la tutela che si deve garantire, quando i dati personali, a maggior ragione se sensibili, varcano i confini della giurisdizione nazionale o comunque europea.

È sicuramente corretto sostenere che la portata e i limiti di qualsiasi diritto, compreso quello all'oblio, è legata essenzialmente al problema della giurisdizione, ma questo in internet rappresenta un vero e proprio dilemma. Ne sia prova il fatto che in molti casi i provider, che gestiscono i motori di ricerca, hanno eccepito davanti alle Corti europee la propria estraneità all'attività che sarebbe svolta dalle corrispondenti società con sede negli Stati Uniti. Questo rimbalzo di competenze di fatto rischia ancora una volta di neutralizzare l'efficacia della disciplina in materia, nello specifico quella europea. Eccepire una sorta di principio di territorialità non rappresenta sicuramente la strada giusta per cercare una soluzione, seppur di compromesso, alle problematiche affrontate.

La realtà digitale, infatti, è priva di confini, prescinde dalla territorialità perché, semplicemente, ne è priva.

In un'ottica comparata, è illuminante l'analisi dell'impatto che la citata pronuncia Google Spain ha avuto nei Paesi Europei, ma soprattutto negli USA, da sempre restii ad ammettere limitazioni al fondamentale valore della "Freedom of Speech"³ sancito nel "First Amendment" della Costituzione Americana, che mal si concilia con un preteso "right to be forgotten or to be erasure or not to be seen". Esso, infatti, così recita: «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances». In virtù di tale fondamentale assunto viene limitato l'ambito della protezione della privacy rispetto alla pubblicazione di informazioni personali mediante ogni tipo di mezzi di

³ La "Freedom of Speech" si inserisce nella dottrina del "clear and present danger", elaborata dal giudice Holmes nella celebre pronuncia della Corte Suprema, *Schenck v. United States* (1919), nella quale si afferma: « Words which, ordinarily and in many places, would be within the freedom of speech protected by the First Amendment may become subject to prohibition when of such a nature and used in such circumstances as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils which Congress has a right to prevent. The character of every act depends upon the circumstances in which it is done».

comunicazione, internet inclusa. Anche la libertà di iniziativa economica viene spesso ad acquistare preminenza rispetto alla privacy nel contesto statunitense⁴.

In Europa, invece, prevale l'attenzione verso la proiezione sociale dell'individuo, la sua immagine nella dimensione pubblica. Ed è appunto per questo che l'esperienza nordamericana vanta un'elaborazione prevalentemente casistica di origine giurisprudenziale, comunque deludente e risalente a numerosi decenni fa.

Le due culture giuridiche, di civil law e di common law, sembrano differire anche rispetto al rischio derivante dall'innovazione tecnologica. Alla posizione statunitense che l'innovazione debba essere libera e non necessiti di autorizzazioni, “permissionless innovation”⁵, *generaliter* si oppone in Europa il principio di precauzione. Esso presume la pericolosità e quindi l'illiceità dell'innovazione in assenza di prova contraria, verificata dall'autorità competente.⁶

La differente matrice culturale sottesa al concetto di privacy pone, dunque, una specifica problematica: individuare la disciplina da applicare nell'ipotesi di trasferimento dei dati da un paese europeo ad un paese terzo, considerando che gli Stati membri UE applicano la Direttiva 95/46/CE e che ex art. 25 comma 1 di quest'ultima, il trasferimento di dati personali da Paesi UE a quelli extra UE è vietato, salvo si garantisca un adeguato livello di protezione.

Considerando che, oggigiorno, il trasferimento dei dati personali è un irrinunciabile passaggio per lo svolgimento di qualsivoglia attività e per il perseguimento di più fini, si può ben comprendere come, anche oltre oceano, nel corso dei decenni, si sia imposto un adeguamento alla disciplina europea sulla protezione dei dati, che ha condotto dapprima alla stipula dell'accordo denominato “Safe Harbor” e

⁴ Così la rilevazione e la gestione di profili di consumatori, la distribuzione di rapporti attinenti al credito, il riutilizzo di dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle che ne hanno germinato la raccolta, sono ritenuti comportamenti leciti indipendentemente dal consenso dell'interessato, salvo il trattamento dei dati generici.

⁵ V. Cerf, *Keep the Internet open*, in New York Times, 24/05/2012, consultabile al sito: <http://www.nytimes.com/2012/05/25/opinion/keep-the-internet-open.html>

⁶ Un esempio di questo atteggiamento potrebbe ravvisarsi nell'art. 24, comma 1, lettera g) del nostro Codice Privacy. Anziché limitarsi ad affermare la liceità dei trattamenti destinati a soddisfare un legittimo interesse del titolare, in assenza di prevalente interesse contrario, come compie la direttiva europea sulla protezione dei dati, la nostra legge richiede la previsione della liceità del trattamento da parte del Garante, rendendo così illegittimo ogni trattamento di dati personali che non sia previsto dalla suddetta autorità ovvero espressamente consentito dal titolare.

successivamente all'accordo del "Privacy Shield"⁷, che ha sostituito il primo a seguito della declaratoria di invalidità da parte della Corte di Giustizia UE, occasionata dal noto caso Schrems⁸.

Attraverso questi accordi e con meccanismi diversi, si è cercato di volta in volta di assicurare l'adeguato livello di protezione richiesto dalla suddetta direttiva e che il titolare del trasferimento dei dati verso Paesi extra UE deve osservare e garantire.

Proprio le vicende relative al susseguirsi di questi accordi è indice di una progressiva, necessaria convergenza tra il modello USA e quello UE, nonché prova concreta di come il contesto normativo dell'Unione Europea sia considerato il "framework" di riferimento per quanto concerne la regolamentazione del "right to privacy" e della tutela dei dati personali. A testimoniare ciò, basta analizzare la normativa sulla protezione dei dati personali a cui si sono ispirate soprattutto le nazioni del Sud America, come Argentina e Brasile.

2.- Regolamento UE 2016/679: diritto all'oblio e principi informatori nella gestione della questione privacy.

L'appena illustrato avvicinamento dei sistemi UE – USA sul tema della gestione della privacy, reso necessario dalle sempre più incalzanti esigenze della globalizzazione, dovrà certamente assestarsi su nuovi equilibri quando, il prossimo 25 maggio 2018, sarà a tutti gli effetti operativo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD, Regolamento UE 2016/679)⁹, entrato in vigore il 25 maggio 2016 e relativo alla protezione delle persone fisiche al trattamento dei dati personali¹⁰.

⁷ Oggetto di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea del 12 luglio 2016.

⁸ CGUE, 6/10/2015, n. C 362/14, Maximilian Schrems Data Protection Commissioner, par. 34 consultabile al sito: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=IT>

⁹ S. Sica, V. D'Antonio e G.M. Riccio (curr.), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy*, San Giuliano Milanese, 2016.

¹⁰ Infatti, la Commissione europea ha presentato, il 29 febbraio 2016, una proposta. Ha annunciato di aver finalizzato il testo del nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali alla sostituzione della direttiva 95/46 CE; di aver negoziato l'EU- US Data Protection Umbrella Agreement, accordo per la protezione dei dati trasferiti tra Unione europea e Stati Uniti in ambito penale (Commissione europea, Ripristinare la fiducia nei trasferimenti transatlantici di dati mediante forti misure di salvaguardia: la Commissione europea presenta lo scudo UE-USA per la privacy, comunicato stampa del 29 febbraio 2016); e, *ultimus sed non infimus*, il già richiamato Privacy Shield, tra l'altro oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea stessa il 12 luglio 2016 (Commissione europea, Commission implementing decision of 12-7-2016 pursuant to Directive 95/4/ EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-US , Privacy Shield), consultabile al sito: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-117-IT-F1-1.PDF>

Detto regolamento introduce importanti novità in tema di disciplina della normativa sulla cd. privacy europea e si inserisce, insieme alla Direttiva 2016/680, nel Pacchetto europeo di protezione dati. Tali novità incidono sia sulla posizione dei titolari del trattamento – le aziende- che sulla sfera giuridica dei cd. interessati – persone fisiche a cui i dati si riferiscono.

In tale prospettiva il regolamento in parola contiene una clausola *deus ex machina* tra due normative diverse, prevedendo un'unica disciplina, alla quale dovrà sottostare qualsiasi soggetto che offre beni e servizi a cittadini dell'U.E., anche se non stabilito nel suo territorio¹¹.

Non c'è dubbio che la stesura dello stesso sia stata occasionata dalla già citata sentenza Google Spain, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE nel 2014, la quale è ritenuta la pietra miliare del cd. diritto all'oblio. Essa afferma quale principio di diritto che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, l'interessato abbia diritto a che l'informazione riguardante la sua persona non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati visibili a seguito di una ricerca effettuata a partire proprio dal suo nome; e senza per questo che la costruzione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione delle informazioni in questione in tale elenco arrechi pregiudizio al suddetto interessato.

Questo punto può problematicamente qualificarsi come diritto all'oblio, il cui contenuto è quello alla cancellazione, al congelamento dei dati e all' opposizione al trattamento, lasciati valere anche nei confronti del motore di ricerca, che costituisce un titolare di trattamento.

Esso, tuttavia, non potrà permettere di cancellare i dati personali presso il titolare del trattamento, che ha pubblicato l'informazione,¹² ma soltanto il collegamento ai suddetti i quali potranno permanere presso il titolare¹³.

Si realizzerà così una sorta di diritto a non essere individuato online piuttosto che *tout court* uno inteso nel senso di diritto alla cancellazione dei dati. È per questo che la dottrina preferisce parlare di “right to erasure, or non to be seen or non to be found”, piuttosto che utilizzare l'espressione diritto all'oblio, ritenuta impropria.

¹¹ E. Volkova, *Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Italia : consenso e informativa nella disciplina del trattamento dei dati personali e confronto tra i diversi approcci normativi*, in *Cyberspazio e diritto* 1 e 2, (2016), 187-188.

¹² A. Mantelero, *Right to be forgotten e pubblici registri. I giudici italiani chiedono lumi alla Corte di giustizia ma lasciano poche possibilità al diritto alla cancellazione dei dati*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 1, (2016); A. Salarelli, *Diritto all'oblio e archivio online dei quotidiani alcune considerazioni sulla memoria sociale ai tempi nostri*, in *JLIS. it* , 5, (2013) .

¹³ M. Siano, *Il diritto all'oblio in Europa e il recente caso spagnolo*, in F. Pizzetti (cur), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino 2013, 132.

Tale situazione si configura, dunque, nel caso in cui i dati risultino inadeguati, o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità che ne hanno giustificato il trattamento e al tempo trascorso.

Non si tratta di un diritto *ad nutum* ma di un diritto a cancellare, a deindicizzare. Ed esercitato in ragione delle caratteristiche dei dati, costituite dalla adeguatezza, dalla pertinenza o dalla non pertinenza del trattamento rispetto alle finalità. Non viene affermato un generale diritto all'oblio sui dati trattati dai motori di ricerca, ma l'applicabilità anche a questi di quanto disposto dalla direttiva¹⁴.

Ciò in quanto il bene giuridico, che si vuole tutelare, è quello dell'identità: il dato personale è inadeguato o non pertinente proprio rispetto all'identità di un soggetto.

Non pare tuttavia ai giudici nazionali e al giudice europeo che quello all'oblio costituisca un diritto in sé e che si debba ampliare il catalogo dei diritti della personalità¹⁵. Esso appare infatti strumentale al diritto all'identità personale e alla protezione dei dati personali, la cui tutela è servente rispetto alla salvaguardia del fondamentale valore della dignità umana, oggi ritenuto valore irrinunciabile del costituzionalismo moderno.

Ecco, quindi, che tra le novità più interessanti che opereranno all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento in questione vi è la positivizzazione - tra le altre cose - proprio del cd. diritto all'oblio nel nuovo articolo 17, dove si parla di diritto alla cancellazione dei dati riconosciuto al soggetto cd. interessato, il quale, a determinate condizioni e senza ingiustificato ritardo, ha diritto ad ottenere la cancellazione dei suddetti.

Questo, ex art.17, accade quando : 1) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 2) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento; 3) opposizione al trattamento dell'interessato; 4) trattamento illecito dei dati personali; 5) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale imposto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 6) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.

¹⁴ F. Pizzetti, in *La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain : più problemi che soluzioni*, (2014), consultabile al sito www.federalismi.it.

¹⁵ G. Resta- V. Zeno-Zencovich, *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma 2015.

È bene tenere in considerazione che tale diritto alla cancellazione, tuttavia, non può essere considerato *tout court* un diritto soggettivo, atteso che lo stesso regolamento prevede dei casi in cui vi sono limitazioni al suo esercizio o, *in extremis*, ipotesi in cui non può essere esercitato¹⁶.

L'esplicito riconoscimento del cd. diritto all'oblio da parte del legislatore europeo dimostra come il formante legislativo abbia dovuto adattarsi alle esigenze di tutela che oggi sorgono nell'era del web, dove l'identità digitale è quotidianamente esposta a pericolo e sempre più soggetta a fenomeni non solo di "co-regulation" ma, soprattutto, "self-regulation", spiegati alla luce del concetto di *lex informatica*¹⁷,

Sempre nel Regolamento UE del 2016, vi è l'affermazione di alcuni importanti principi in materia di privacy. Tra questi, il principio dell'"accountability"¹⁸, in virtù del quale si impone per il titolare del trattamento, la necessità di introdurre meccanismi di responsabilizzazione interna, mediante l'elaborazione di un idoneo sistema documentale di gestione della privacy, l'adozione di politiche privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento. Ed emerge, inoltre, che la valutazione di impatto privacy è anche un'attività fondamentale e propedeutica nella progettazione di sistemi di gestione privacy conforme ai principi della "privacy by design" e "by default", ex art. 25 del Regolamento. Essi consistono nell'introduzione del principio, per cui la privacy va considerata applicata all'intero ciclo di vita dei dati personali nell'ambito dell'attività di trattamento, dalla fase di progettazione a quella di esecuzione del trattamento. In altri termini, qualsiasi progetto ad impatto privacy deve nascere ed essere costruito con impostazioni di default che rispettino la disciplina in tema di protezione dei dati personali.

¹⁶ La prima limitazione discende da un'opportuna attività di bilanciamento con il diritto di cronaca e di informazione, ritenuti tendenzialmente prevalenti rispetto ad un preteso diritto alla cancellazione. Il suo esercizio viene poi limitato nei casi in cui la conservazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Ancora, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Infine, la limitazione prevale quando i dati siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

¹⁷ T. E. Frosini, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, (2014), 566; A. Salarelli, *Ancora sul diritto all'oblio : cosa cambia dopo la sentenza della Corte di giustizia europea contro Google*, in *jls.it*, 1, (2015).

¹⁸ Principio elaborato nella trentaduesima Conferenza mondiale in tema di privacy, svoltasi a Gerusalemme nel 2010. È impropriamente tradotto come "principio di responsabilità" o di "responsabilizzazione", più correttamente si tratta di un obbligo generale di "rendicontazione" a cui è soggetto il cd. titolare del trattamento.

3.- Responsabilità dell'hosting provider

Tema attualissimo e collegato alla questione privacy è, poi, la responsabilità degli hosting provider.

La sentenza Google Spain costringe oggi Google, e conseguentemente altri operatori nelle stesse condizioni individuate nella decisione dei giudici europei, ad adottare procedure per cancellare dai propri indici informazioni presenti sul sito di originale pubblicazione ovvero su altri che provvedono autonomamente alla loro ripubblicazione o citazione¹⁹.

Ma in dottrina non è mancato chi abbia osservato²⁰ che la Corte riconosca espressamente un diritto soggettivo - nella forma del diritto all'oblio - alla cancellazione in capo ai cittadini comunitari, ma non delimita gli obblighi, cui sono tenuti i motori di ricerca. E questo complica non poco l'attività dell'interprete.

In particolare, si deve dare conto che l'inadeguatezza del sistema aquiliano tradizionale a fronteggiare nuove fattispecie di illecito risulta più evidente in riferimento alla nuova realtà telematica.

Pertanto, dal canto suo, la scelta del legislatore comunitario è stata di disciplinare la responsabilità civile degli Internet Service Providers all'interno della direttiva 2000/31 CE sul commercio elettronico.

Il regime normativo dell'Unione resta così articolato in relazione al ruolo ed alle funzioni delle diverse categorie degli operatori coinvolti, secondo la classificazione operata dalla suddetta direttiva: fornitori di accesso alle reti di comunicazioni elettroniche; prestatori di servizi che si limitano a svolgere una funzione di diffusione passiva dei contenuti ex articoli 12, 13 e 14 della direttiva stessa. Pertanto, quello dell'imputazione della colpa è ritenuto dal legislatore dell'Unione un criterio ragionevole per evitare un controllo delle attività dal costo eccessivo ed il rischio di censura dei materiali dei "content provider", potenzialmente lesivi di diritti altrui.

In siffatto contesto non ha tardato ad emergere la categoria dei prestatori di servizi che non si limitano a svolgere una funzione di diffusione passiva dei contenuti, ma interferiscono attivamente nell'elaborazione e presentazione finale degli stessi: ISP attivi.

Pertanto la responsabilità di ISP quali motori di ricerca ed i social network non appare definibile *una tantum*, ma solo sulla base del grado di interferenza concretamente esercitato nelle attività dei

¹⁹ C. Comella, *Gli aspetti tecnici della indicizzazione*, in *Il diritto dell'informazione dell'informatica*, numero speciale, (2014), 748.

²⁰ Riccio, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, (2014), 753 e 764.

soggetti terzi, “content provider”, direttamente responsabile delle violazioni²¹ e quindi deve essere valutato *ex post*.

Intanto, in un’ottica di semplificazione e di celere soluzione delle problematiche inerenti ai dati personali immessi in rete, per consentire agli utenti di richiedere la rimozione di notizie che li riguardano dai propri indici, Google ha messo a disposizione un modulo online nella pagina “search removal request and data protection law Europe”, raggiungibile all’indirizzo riportato in nota²². Esso non è normativamente disciplinato né imposto dalla pronuncia della Corte di giustizia. Si tratta di un mezzo privato di autodisciplina, attraverso il quale il motore di ricerca tenta una soluzione agli effetti della sentenza oggetto di esame²³.

Ciò proprio perché ex Google Spain la Corte giunge a riconoscere a qualsivoglia interessato il diritto di presentare al gestore del motore di ricerca istanza ai sensi degli art. 12 lett.b, e 14, co. 1, lett. a) della direttiva 95/46, finalizzata ad ottenere l’esclusione dei risultati di ricerca collegate al proprio nome di determinate informazioni presenti in rete riguardanti la sua sfera personale²⁴.

Da quanto fin qui esposto, nel mutato scenario delle relazioni interpersonali che vivono in una realtà sempre più virtuale, ma con riflessi immediati e diretti nella reale, ha assunto una crescente rilevanza la necessità di un equo bilanciamento tra l’esercizio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di informazione e, più nello specifico, di cronaca, con l’esigenza a non vedere riproposti episodi risalenti nel tempo ed essere dimenticati²⁵.

E proprio su questi presupposti si è affermato il diritto all’oblio, *rectius* a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, a suo tempo legittimamente pubblicate, in relazione alle quali è trascorso un notevole *espace* di tempo dal loro accadimento; e quindi come mezzo per ricostruire la dimensione sociale dell’individuo, evitando che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente²⁶.

²¹ Perlingieri, *Nuovi profili del contratto*, in *Rassegna di diritto civile*, (2000), 558. L’illustre autore è citato *inter alios* da M. Gambini, *Gli hosting providers tra dovere di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, in *Costituzionalismo.it*, 11, (2011).

²² <https://www.support.google.com/legal/contact/LR/?Products=WebSearch>.

²³ Google ha fatto anche altro: ha nominato un comitato consultivo sul diritto all’oblio composto da personalità internazionali.

²⁴ S. Sica, V. D’Antonio, *La procedura di deindicizzazione*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, n. speciale, (2014), 705; F. Diretta, *Tutela del diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca*, in *24ore avvocato*, 206, (2016), 51; G. Citarella, *Diritto all’oblio e rilevanza del tempo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, (2016), 584.

²⁵ Pizzetti, *Il caso del diritto all’oblio cit.*, 177.

²⁶ M. Mezzanotte, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli 2009, 121.

Muta quindi radicalmente la prospettiva: non si tratta più di affrontare il diritto all'oblio ovvero alla cancellazione, bensì alla contestualizzazione²⁷ *rectius* ad una esatta ricostruzione dell'identità tramite l'associazione ad informazioni che ne completano il quadro.

È per questo che in Italia attenta dottrina parla di un più pragmatico “right not to be found” in luogo del “right to be forgotten”²⁸.

4.1.- Diritto all’oblio in Italia. Posizione della Corte di Cassazione...

In Italia, la giurisprudenza si è preoccupata di delineare l'esegesi dell'oblio, che è stato assimilato all'interesse ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio e quindi sottratti al riserbo possano essere rievocati, nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito dell'attualità del fatto - non dell'interesse - per richiamare su di essi e sui soggetti coinvolti in tali vicende - altrimenti dimenticate - ora per allora, l'attenzione del pubblico, sollecitato a fornire apprezzamenti e giudizi critici, proiettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata; e ciò indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che in relazione alla natura dei fatti narrati può assumere la considerazione sociale²⁹.

L'aspetto di maggior novità è invece correlato alla scelta attuata da diverse testate giornalistiche volte a rendere accessibili online i propri archivi storici.

²⁷ La notizia apparsa sul web non dura, al pari delle notizie sulla carta stampata, come la rosa di Ronsard, l'“espace d'un matin”, ma piuttosto assume forma durevole e incancellabile; chiunque la può leggere e rileggere, ovunque si trova nel mondo, e può utilizzarla come fonte di informazione. Ma la notizia non è un dato astratto alla mercé di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico; i dati personali, vale la pena ricordarlo, costituiscono una parte della espressione della personalità di un individuo. T. E. Frosini, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, (2012).

²⁸ A. Palmieri, R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi quaderni del Foro Italiano*, 1, (2014).

²⁹ In proposito, al fine di non pregiudicare la coerenza del sistema, occorre dare un'interpretazione estensiva all'indicazione della Cassazione, sia alla luce dell'art. 4, comma 4, lett. a, d. lgs. n. 196/2003, sia in ragione del metodo stesso dello storico, che non si sofferma più solo sulle vicende dei personaggi di rilievo, ma sicura sempre più della storia del quotidiano e del costume sociale, sia perché proprio in una prospettiva storica non è possibile conoscere ex ante quali, fra i fatti contenuti negli archivi di un giornale, possano successivamente avere rilievo in ragione di sviluppi ulteriori o delle vicende che in seguito coinvolgeranno i protagonisti. Non minor rilievo, al fine di escludere la possibilità di introdurre un discrimine fra le diverse notizie archiviate, va poi attribuito all'importanza del valore storico dell'archivio in sé quale unicum, non scindibile in ragione della rilevanza peculiare assunta del tempo dalle singole vicende riportate dai documenti che lo compongono.

In tal caso la Cassazione ha asserito la sussistenza di un diritto del soggetto a cui la notizia di archivio si riferisce, a che tale informazione disponibile online venga contestualizzata nel tempo e mantenuta aggiornata; le notizie permangono nell'archivio online di un giornale solo qualora il fatto di cronaca abbia assunto rilevanza quale fatto storico.

La stessa Cassazione non chiarisce come la contestualizzazione e l'aggiornamento debbano avvenire. Trascurando le peculiarità proprie degli archivi, la Cassazione in generale sosterebbe che la tutela riconosciuta al singolo, ammette sia il diritto alla contestualizzazione e all'aggiornamento sia quello alla cancellazione³⁰.

Esso è acquisito anche in considerazione del fatto che, come scrive la Cassazione, la notizia, originariamente completa e vera, diviene superabile nel contenuto o in parte di esso nel brevissimo periodo, risultando quindi parziale, non esatta, e, pertanto, sostanzialmente non vera³¹.

In una successiva sentenza,³² la Cassazione ha statuito che dopo due anni e mezzo di permanenza nel sito web di un quotidiano on-line, una notizia di cronaca relativa ad una vicenda giudiziaria di natura penale, “non ancora approdata a definizione, ha ormai fatto il suo corso e va messa nel dimenticatoio”.³³ E ciò diversamente dal Tribunale di primo grado, secondo cui il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio rispetto ad una vicenda di rilievo penale si configura quale elemento costitutivo, che non ricorre quando i fatti risalgono a due anni e mezzo dall'inizio del giudizio e possano considerarsi ancora attuali³⁴.

Il quadro, che ne consegue, presenta i seguenti contorni. La cronaca giornalistica è certamente lecita, in quanto di interesse pubblico. Le notizie postate in rete sono, dunque, coperte. Ma a termine. Dopo un po' di tempo, più o meno lungo a seconda dei casi, la copertura da interesse pubblico non funziona più. Le notizie vanno, allora, deindicizzate³⁵. Se non vi si provvede

³⁰ Mantelero, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad internet*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, (2014); Id., *Right to be forgotten e pubblici registri* cit.; Id., *The protection of the right to be forgotten: lessons and prospective from open data*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2, (2015).

³¹ Cassazione, 5/04/2012, n. 5525.

³² Cassazione, 24/06/2016, n. 13161

³³ Pardolesi, , *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica e rischio di soppressione*, in *Il Foro italiano*, 9, (2016), 2734 ss.

³⁴ Riccio, “*L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*”, nota Trib. di Roma, 3/12/2015, n. 23771, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2, (2016), 266-279; Pardolesi, nota Trib. di Roma, 3/12/2015, n. 23771 in *Foro Italiano*, 1, (2016), 1040 ss.

³⁵ Sul tema della deindicizzazione sembrerebbe di assoluta novità il principio emerso nella sentenza del Trib. di Milano, n. 10374, del 28/09/2016, secondo il quale l'obbligo di rimozione e/o deindicizzazione posta in capo a Google o altri

tempestivamente, se ne potrà ottenere la cancellazione. «Al rogo gli archivi, abbasso la storia. Una sana censura su basi personalistiche non guasterà a questo punto neppure quello che Orwell aveva pensato»³⁶.

La Corte si è anche soffermata sull'ammissibilità della cancellazione dei dati dal registro delle imprese e conclude nel senso dell'impossibilità di una rimozione *tout court* dei dati. Essa verrebbe a confliggere con le modalità proprie della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese pubblico. La cancellazione integrale di dati pregiudicherebbe poi le finalità del registro stesso e la natura delle informazioni ivi contenute, tali da non esaurirsi nel tempo, posto che la pubblicità commerciale mal si presta ad una valutazione in termini di non perdurante utilità fino a quando esiste³⁷.

A tal proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha pronunciato l'ordinanza sul ricorso proposto contro la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e contro l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per danni della prima. Essi sarebbero derivati a causa della errata segnalazione nel sistema di informazione creditizia della prestazione da parte della ricorrente di una garanzia personale per un altro mutuo concesso in favore di una società. *Aliter dicta*, la banca richiama del finanziamento, non l'ha concesso in ragione dell'esistenza di dati, non veritieri, riguardanti la prestazione di una fideiussione in favore di un altro debitore dell'istituto di credito, rilevato in ragione della consultazione dell'apposita banca dati della Banca contraente. La suprema magistratura non attribuisce al professionista, nel caso di specie l'ente creditizio, una responsabilità indiretta per l'accesso alla banca dati in quanto la sua consultazione non costituisce attività soggetta ad alcuna responsabilità³⁸.

Di lì a poco³⁹ si arricchisce la casistica con S. I. E. Società Iniziative Editoriali contro A. G., avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trento il 17 settembre 2014.

4.1.- ...e dell'Autorità Garante.

motori di ricerca, potrebbe essere anche imposto in virtù di un accordo transattivo tra le parti interessate. Così Riccio, *“Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca”*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, (2017), 549 ss.

³⁶ Pardolesi, *Diritto all'oblio*, cit., 2734 ss.

³⁷ Mantelero, *Right to be forgotten e pubblici registri* cit. L'opera è nota al commento di Cassazione, 17/7/2017, n. 15096.

³⁸ Cassazione, 7/03/2017, ordinanza n. 5658

³⁹ Cassazione, 25/05/2017, ordinanza n. 13151.

In tale quadro, è certamente fondamentale l'attività del Garante per la privacy.

Nel fondamentale compendio normativo di riferimento per il modello italiano, il d. lgs. 196/2003, cd. Codice Privacy, il trattamento dei dati personali si impernia ineludibilmente sul ruolo del consenso che deve essere rilasciato e, quindi, acquisito con caratteristiche ben precise, pur nell'ambito della libertà delle forme, onde poter qualificare il trattamento come legittimo⁴⁰.

Una corretta progettazione di un sistema di gestione privacy è fondamentale per attenuare i danni derivanti da una “data breach”⁴¹. Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche.

Pertanto non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione di dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, salvo che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La “data breach notification” è una procedura che il nostro ordinamento giuridico in materia di “Data Protection” già conosce in alcuni ambiti specifici⁴².

Il Garante⁴³ è competente all'emanazione di provvedimenti di natura preventiva, inibitoria o conformativa; e può sospendere, modificare o far cessare il trattamento illegittimo dei dati personali. Tuttavia, la domanda risarcitoria ha *causa petendi* e *petitum* diversi, per i quali la riserva è esclusivamente di giurisdizione ordinaria.

La violazione di “data” e di “Big Data” continua comunque ad essere elevata, come confermata nella relazione al Parlamento, compiuta il mese di giugno 2017, dal Garante della privacy. È datata, tra l'altro, sempre a giugno 2017 la notizia che siano stati diffusi accidentalmente online i dati personali e le opinioni di quasi 200 milioni di cittadini Usa, il 62% della popolazione, da parte di una società di marketing ingaggiata dal Comitato Nazionale repubblicano, la Deep Root Analytics. Oltre ai dati personali vi sono anche appartenenze religiose, pregiudizi etnici o politici, posizione su argomenti controversi come il controllo delle armi, l'aborto, le cellule staminali. Si tratta di informazioni

⁴⁰ Volkova, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Italia, cit.

⁴¹ Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale* cit., 819-820.

⁴² M. Soffientini, *Protezione dei dati personali: nuovo regolamento UE*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 6, (2016), 1568.

⁴³ Come conferma anche, *inter alios*, Cassazione, 25/05/2017, n. 13151.

raccolte da varie fonti, dai social network ai comitati di raccolta fondi per i repubblicani e disponibili per chiunque possiede un link al server di Amazon Cloud, scoperta nel giugno 2017.

5.- “Digital Inheritance”.

L’incessante evoluzione tecnologica ha inevitabilmente comportato la creazione di un mondo virtuale sempre più simile a quello reale nel quale, pertanto, si riscontra la medesima necessità di tutela ai diritti dei soggetti che la vivono quotidianamente e per le più svariate attività.

Costituisce conseguenza naturale, dunque, dare rilievo ad un’altra annosa *quaestio* che si sta ponendo sul piano giuridico: è la cosiddetta eredità digitale, “Digital Inheritance”, ovvero dati posseduti e memorizzati in supporti on line⁴⁴.

Il nostro legislatore offre un importante spunto di riflessione nel D.Lgs. 196/2003, cd. codice della privacy, infatti all’art.9 comma 3 si afferma che «i diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezioni». La norma, da apprezzare sul piano del riconoscimento formale di tali diritti, non offre, tuttavia, strumenti concreti per far fronte alle problematiche che, sul piano pratico, non sono ancora approdate ad una soluzione univoca, sempre che quest’ultima possa dirsi raggiungibile. Si dovrebbe, infatti, sottolineare come l’univocità della soluzione è sì auspicabile, ma probabilmente non opportuna per via della incontenibile liquidità⁴⁵ della realtà virtuale che non può essere imbrigliata in schemi e categorie imposti da questo o quel legislatore nazionale.

La questione in esame, infatti, si complica se si pensa al fatto che il più delle volte gli “Internet Service Provider” (ISP) ai quali si affidano i propri dati hanno sede in Stati extra-UE – soprattutto negli USA – con conseguente applicazione della normativa statale di riferimento ai rapporti giuridici tra utenti/clienti e ISP, sulla scorta delle condizioni d’uso poste da questi ultimi e accettate dai primi.

⁴⁴ Quindi da una parte “chiavette, tablet, smartphone, dischi, notebook; dall’altra, documenti, video, foto, blog, email, 5th, social network vari, conti correnti, che le grandi aziende della rete gestiscono per un numero davvero sterminato di utenti. Tutta questa identità digitale è ereditabile? Ovvero, la nostra vita digitale può e deve avere un futuro dopo di noi?”, Pizzetti, *Il caso del diritto all’oblio* cit., 95.

⁴⁵ Per utilizzare un concetto elaborato dal sociologo Zygmunt Bauman, il quale parla, efficacemente, di società liquida per descrivere la realtà in cui viviamo.

Attualmente non vi sono regole ad hoc e potrebbe non bastare l'esibizione del certificato di morte del congiunto nei confronti dei provider del web per avere accesso alle informazioni⁴⁶.

Tale quadro è stato ben prospettato dal Consiglio Nazionale del Notariato già nel 2007, allorquando vennero redatte delle linee guida atte ad evitare che gli utenti del web e i loro dati rimanessero privi di tutela dopo la loro morte⁴⁷.

Una soluzione *de iure condendo* è quella del mandato *post mortem*: affidando chiavi di accesso ed istruzioni chiare al fiduciario, possibilmente per iscritto, su che compiere in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte o consegnarli a soggetti prescelti, ricordando però di aggiornare le istruzioni se si dovesse sostituire la password. Ci sono dei siti, come Legacy Locker, If I Die, Deathswitch, Passmywill, a cui è possibile affidare il pacchetto completo delle chiavi e che ad intervalli regolari verificano l'esistenza in vita per poi inviare via mail le coordinate ai destinatari *post mortem*.

A tal proposito è cosa nota che Facebook ha, da poco tempo, introdotto tra le impostazioni di gestione dell'account, la funzione del contatto erede cioè una persona (familiare, amico, coniuge ecc..) scelta dal titolare dell'account, che si occuperà di esso in caso di morte del titolare medesimo. Tale funzione, tuttavia, non compromette la privacy del *de cuius* in quanto limita l'attività dell'erede digitale ad una gestione commemorativa del profilo, impedendo la pubblicazione di contenuti a nome del defunto titolare, e soprattutto, l'accesso ai messaggi privati scambiati dal titolare, mediante il social network, quando questi era ancora in vita. Tuttavia, questa soluzione, ad oggi, non sembra essere ancora del tutto soddisfacente⁴⁸, ma di certo mette in evidenza una nuova, crescente sensibilità nella gestione di tale questione.

Ma, ci si chiede sempre *de iure condendo*, se i suddetti siti cessassero *ex nunc* le loro attività quale sarebbe il destino dei dati da essi conservati?

⁴⁶ Si può ricordare la vicenda del soldato americano deceduto in Iraq, i cui genitori, volendo ricostruire le circostanze della morte del figlio, rileggendo le sue mail, al rifiuto del service provider, sono stati parte vincitrice nel successivo contenzioso giudiziario.

⁴⁷ Studio n. 6-2007/IG effettuato dal Consiglio Nazionale del Notariato e raggiungibile all'indirizzo : <http://www.notariato.it>.

⁴⁸ È recente alle cronache il caso di una mamma che, per via delle policy del social network, si è vista negare, in assenza della qualifica di contatto erede, la possibilità di gestire il profilo face book del figlio deceduto da poco, come si legge nell'articolo pubblicato su La Stampa il 16/01/2018, consultabile all'indirizzo: <http://www.lastampa.it/2018/01/16/multimedia/societa/un-minuto-obliqua-mente/la-mamma-porta-avanti-il-profllo-del-figlio-morto-ma-facebook-dice-di-no-XNk4apdlvf24q6hWReq15H/pagina.html>

La risposta, anche in questo caso, non può essere univoca, ma tutto ciò lascerebbe cogitare che qualora si intenda limitare la conoscenza di informazioni, l'unico strumento davvero efficace sia la radicale misura della rinuncia alla loro pubblicazione. Ciò in un'era, in cui i valori della privacy e della protezione dei dati personali vanno incontro ad un cambiamento di percezioni e considerazioni anche da parte del pubblico, dei legislatori e più in generale dei “policy makers”, in un conflittuale rapporto tra libertà di espressione, diritto di conoscere da parte del pubblico e facoltà dell'individuo di eccepire uno *ius solitudinis* e quindi sottrarsi all'azione invasiva delle tecnologie della rete⁴⁹.

⁴⁹ Comella, *Gli aspetti tecnici della indicizzazione* cit., 751.

Indice Sommario della Tesi

INTRODUZIONE	Pag.	4
CAPITOLO PRIMO		
1.1 La privacy/le privacy.	Pag.	6
1.2 Privacy in common law ed in civil law: law in the making and in the books.	Pag.	16
CAPITOLO SECONDO		
2.1 Data retention e right to be forgotten in U.S.A	Pag.	23
2.2 Dal Safe Harbor al Privacy Shield.	Pag.	34
2.3 Casistica giurisprudenziale e sentenza Schrems.	Pag.	49
CAPITOLO TERZO		
3.1 Right to be forgotten in Spagna.	Pag.	61
3.2 Il caso Google Spain	Pag.	76
3.3 Responsabilità dell’hosting provider	Pag.	88
CAPITOLO QUARTO		
4.1 Right to be forgotten in Italia	Pag.	97
4.2 Ante e post Google Spain (Regolamento U.E. 2016)	Pag.	102
4.3 Provvedimenti del Garante della privacy.	Pag.	114
CAPITOLO QUINTO		
5.1 Right to be forgotten, to erasure or not to be seen; right not to be found in civil law	Pag.	118
5.2 Le decisioni del Bundesverfassungsgericht...	Pag.	128
5.3 ...e delle Corti inglesi.	Pag.	139
BIBLIOGRAFIA	Pag.	144
SITOGRAFIA	Pag.	151

Bibliografia

Abernathy C. F., Defining “Privacy” : The Power of Culture in the Digital Age, in Convegno su Privacy digitale, Università degli studi di Torino, 18-19 aprile 2005.

Azzariti G., Internet e Costituzione, in *Costituzionalismo.it*, 2011, numero2.

Caggiano G., L'interpretazione del contesto dell'attività di stabilimento dei responsabili del trattamento dei dati personali, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014.

Carraro G., Pubblicità commerciale e diritto all'oblio nella prospettiva dell'uomo, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, numero 4.

Cerf V., Keep the Internet open, in *New York Times*, 24.05.2012.

Citarella G., Diritto all'oblio e rilevanza del tempo, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, numero 2.

Comella C., Gli aspetti tecnici della deindicizzazione, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014, numero speciale.

Commissione europea, Commission implementing decision of 12-7-2016 pursuant to Directive 95/4/ EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-US , Privacy Shield.

Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato stampa n. 7014, Lussemburgo, 13 maggio 2014.

De Martino A., Il Bundesverfassungsgericht dichiara l'incostituzionalità della data retention e torna sul rapporto tra libertà e sicurezza, in *Giurisprudenze costituzionale*, 2010, numero 5.

Di Resta F., Tutela del diritto all'oblio nei confronti dei motori di ricerca, in *Ventiquattrore avvocato*, 2016, numero 206.

Diretta F., Tutela del diritto all'oblio nei confronti dei motori di ricerca, in *24ore avvocato*, 2016, numero 206.

Ferola L., Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul web. L'esperienza applicativa italiana in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, numero 6.

Finocchiaro G., La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali, da Google Spain a Schrems, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2015, numeri 4-5.

Flor R., Dalla data retention al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo? in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, numeri 4/5.

Flor R., Investigazioni ad alto contenuto tecnologico e tutela dei diritti fondamentali della persona nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht: la decisione del 27 febbraio 2008 sulla online Durchsuchung e la sua portata alla luce della sentenza del 2 marzo 2010 sul data retention, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, numero 2.

Frosini T. E., Google e il diritto all'oblio preso sul serio, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014.

Frosini T. E., Il diritto all'oblio e la libertà informatica, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012.

Gambini L., Gli hosting providers tra dovere di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate in *Costituzionalismo.it*, 11, 2011

Giannone Codiglione G., Motori di ricerca, trattamento dei dati personali ed obbligo di rimozione: diritto all'oblio o all'autodeterminazione informativa? in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015.

Imperiali R. – Imperiali R., *Codice della Privacy. Commento alla normativa sulla protezione di dati personali*, Giuffrè, Milano, 2004.

International Working Group on Data Protection in Telecommunication nel documento *Recommendations on the publication of personal data on the web, web site content indexing and protection of privacy*, Praga 15-16 aprile 2013.

Kholman D., *Online- Durchsuchungen und andere Massnahmen mit Technischeinstasz*, Baden Baden, 2012.

Mantelero A., Competitive value of data protection impact of data protection regulation online behavior, <http://idpl.oxfordjournal.org/content>.

Mantelero A., Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad internet, in *Il Diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014.

Mantelero A., Il futuro regolamento sui dati personali e la valenza politica del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy, in *Diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014.

Mantelero A., Right to be forgotten e pubblici registri. I giudici italiani chiedono lumi alla Corte di Giustizia, ma lasciano poche possibilità al diritto alla cancellazione dei dati, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, numero 1.

Mantelero A., The protection of the right to be forgotten: lessons and prospectives from open data, in *Contratto e impresa. Europa*, 2015, numero 2.

Mantelero A., U.S. concern about the European right to be forgotten and free speech: much Ado about nothing? in *Contratto e impresa. Europa*, 2012, numero 2.

Mayer-Schonberger V., *Delete: il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, Milano, 2012.

Mayer-Schonberger V., *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton, Princeton University Press, 2009.

Markesinis B.- Alpa G., Il diritto alla "privacy" nell'esperienza di common law e nell'esperienza italiana, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1997, numero 2.

Martani C., Tra tutela dell'identità personale e tutela dell'account nella decisione n. 56 dell'11 febbraio 2016 del Garante per la protezione dei dati personali, in *Cyberspazio e diritto*, 2016, numeri 1 e 2.

Mezzanotte M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2009.

Pagallo U., *Il diritto nell'età dell'informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2014.

Pagallo U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa. Modelli giuridici a confronto*, Giuffrè, Milano, 2008.

Palmieri A.- Pardolesi R., Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete : traversie dell'informazione ai tempi di Google, in *I nuovi quaderni del Foro Italiano*, quaderno n. 1, 2014.

Pallone E. C., Internet things e l'importanza del diritto alla privacy tra opportunità e rischi, in *Cyberspazio e diritto*, 2016, numeri 1/2.

Pardolesi R., Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica e rischio di soppressione, in *Il Foro italiano*, 2016, numero 9.

Pardolesi R., nota a sentenza del Tribunale di Roma, 3/12/2015, n. 23771 in *Foro Italiano*, 1, 2016.

Peers S.- Kenner T. J.- Ward A., *The EU Charter Of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford-Pirtlabd, Oregon, Hart Publishing.

Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006.

Perlingieri P., La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza dell'informazione nell'attività amministrativa, in *La persona e i suoi diritti* in *Annali della Facoltà di Economia di Benevento*, numero 8, Esi, Napoli, 2005.

Perlingieri P., Nuovi profili del contratto, in *Rassegna di diritto civile*, 2000.

Piroddi P., Profili internazionali privatistici della responsabilità del gestore di un motore di ricerca per il trattamento di dati personali, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014, numero speciale.

Pizzetti F., La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain : più problemi che soluzioni, 2014, numero 12.

Pizzetti F., *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013.

Pollicino O., Un Digital right to privacy preso troppo sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli art. 7-8 della Corte di Nizza nel reasoning di Google Spain, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014.

Pollicino O.- Bassini M., Reconciling Right to be Forgotten and Freedom of Information in the Digital Age. Past and Future of Personal Data Protection in the EU, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2014, numero 2.

Resta G.- Zeno-Zencovich V., *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Edizioni Roma TrE-PRESS, Roma, 2015.

Riccio G. M., Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014, numeri 4/5.

Riccio G. M., Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, numero 1, 2017.

Riccio G. M., *La responsabilità civile degli Internet providers*, Giappichelli, Torino, 2002.

Riccio G. M., L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana (nota Trib. di Roma, 3/12/2015, n. 23771), in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, numero 2, 2016.

Rodotà S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

Rodotà S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006.

Salarelli A., Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea contro Google, in *JLIS.it*, 2015, numero 1.

Salarelli A., Diritto all'oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi, in *JLIS.it*, 2013, numero 5.

applicativa in Italia, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2012, numero 6.

Sartori G. – Viola de Azevedo Chuna M., Il caso Google e i rapporti regolatori USA-UE, in *Diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014, numero speciale.

Scannicchio T., La responsabilità del provider di fronte alle corti inglesi: una vittoria di Pirro per Google? In *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2013, numeri 4/5.

Scarchillo G., Dal Safe Harbor al Privacy Shield. Il trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti dopo la sentenza Schrems, in *Il diritto del commercio internazionale*, 2016, numero 4.

Siano M., Il diritto all'oblio in Europa e il recente caso spagnolo, in *Autori Vari, Il caso del diritto all'oblio*, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2013.

Sica S.- D'Antonio V., La procedura di indicizzazione, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, numero speciale.

Sica S., D'Antonio V. e Riccio G. M. (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy*, CEDAM, San Giuliano Milanese, 2016.

Soffientini M., Protezione dei dati personali e regime di "Safe Harbor", in *Diritto e pratica del lavoro*, 2016, numero 5.

Soffientini M., Protezione dei dati personali: nuovo Regolamento UE, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2016, numero 26.

Tosi E., La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine di recenti casi Google Suggest per errata programmazione dei software di ricerca e Yahoo Italia per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, numero 1.

Trucco L., Data retention nei limiti del potere coercitivo dello Stato in materia penale: la sentenza del Bundesverfassungsgericht della Corte costituzionale, in *Cassazione penale*, 2011, numero 5.

Volkova E. , Stati Uniti d’America, Federazione russa e Italia. Consenso e informativa nella disciplina del trattamento dei dati personali (e confronto tra i diversi approcci normativi), in *Cyberspazio e diritto*, numeri 1/2, 2016.

Walker R. K., Forcing Forgetfulness Data Privacy, Free Speech, and Right to be Forgotten, in *Hastings Law Journal*, 2012.

Withnan V. J., The two western cultures of privacy: dignity versus liberty, *Yale Law Journal*, 2003-2004.

SITOGRAFIA

Abernathy C.F., Defining “Privacy” : The Power of Culture in the Digital Age, in Convegno su Privacy digitale, Università degli studi di Torino, 18-19 aprile 2005,
<<http://klips.giurisprudenza.unito.it/courses/funright/library/abernathy-classes-on-us-privacy>>

Azzariti G., Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it,
<file:///C:/Users/martina/Downloads/Costituzionalismo_392.pdf>.

Comitato consultivo sul diritto all’oblio (Google), <www.google.com Advisory Council>.

Commissione europea proposta del 29/02/2016,
<<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-117-IT-F1-1.PDF>>

Consiglio Nazionale del Notariato, <<http://www.notariato.it>>

Corte di giustizia dell’Unione Europea, <www.curia.europa.eu>

Corte di Giustizia dell’UE 6/10/2015, n. C 362/14, Maximilian Schrems Data Protection Commissioner <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=IT>>

Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger and others,
<[Http://www.supreme.court.gov/opinions/13-132_819c.pdf](http://www.supreme.court.gov/opinions/13-132_819c.pdf)>

European union Agency for Network and Information Security, The right to be forgotten.-between expectations and practice, <www.enisa.europa.eu>

Federal Trade Commission, <<https://www.ftc.gov/>>

Follorou J., La France précieux partenaire de l'espionage de la NSA, <http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/11/29/lafrance_precieux_partenaire-de-espionage-de-la-nsa_3522653_651865.html>

Funzione Google “search removal request and data protection law Europe, <https://www.support.google.com/legal/contact_LR_?Products=WebSearch>

Gambini M., Gli hosting providers tra dovere di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate, <<http://www.costituzionalismo.it/articoli/401/>>

Google, search removal request and data protection law Europe, <https://www.support.google.com/legal/contact_LR_?Products=WebSearch>

Google Transparency Report , <www.google.com/transparency/report/remove/governances>.

Ieuan Jolly, Data protection in the United States: overview, <<http://us.practicallaw.com/6-502-0467>>

La Stampa, <<http://www.lastampa.it/2018/01/16/multimedia/societa/un-minuto-obliquamente-la-mamma-porta-avanti-il-profilo-del-figlio-morto-ma-facebook-dice-di-no-XNk4apdlvf24q6hWReq15H/pagina.html>>

Pizzetti F., La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google Spain : più problemi che soluzioni, <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=26322&content=La+decisione+della+Corte+di+giustizia+sul+caso+Google+Spain:+pi%C3%B9+problemi+che+soluzioni&content_author=Franco+Pizzetti>

Privacy Act of 1974, <<http://www.justice.gov/opcl/privacy-act-1974>>

Regole di Netiquette, <http://www.eff.org/pub/Net-info/Introductory/netiquette-rfc_1855>

Rosen V., The right to be forgotten, in Stanford law review online, 2012, <<http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten>>.

RT Question more, Merkel's mad: German leader indignant over 'serious' US spying allegations, <<http://rt.com/news/170868-merkel-spy-scandal-serious/>>

Shears M., Snowden and The Politics of Internet Governance, <<http://cdt.org/blog/snowden-and-the-politics-of-Internet-governance/>>

Supreme Court of the United States, Riley v. California, <25.06.2014 in <http://www.supremecourt.gov/opinionons/13pdf13-132>>.

Televideo Rai, 20 giugno 2017.

The new York times, <<http://www.nytimes.com/2012/05/25/opinion/keep-the-internet-open.html>>.

Abstract.- La dissertazione ha ad oggetto non solo il diritto all'oblio come riconosciuto dalla nota sentenza Google Spain del 2014, argomento impegnativo, in quanto ancora *in fieri*, ma anche quelle che sono le sue evoluzioni e le sue principali conseguenze, studiate solo da una parte della dottrina.

E così l'elaborato propone uno studio analitico del diritto all'oblio e delle sue diverse declinazioni - "right to erasure or not to be seen" ovvero "not to be found" – emerse dall'analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità del nostro ordinamento, ma anche di quella d'oltreoceano. *Aliter dicta*: non si considera il diritto all'oblio solo come soddisfazione della richiesta a non vedere pubblicate alcune notizie o dati relativi a vicende in *illo tempore* legittimamente pubblicati/e ed in relazione alle quali è trascorso un congruo periodo temporale. Ma lo si studia *sine ira ac studio* anche come contestualizzazione, *rectius*, esatta ricostruzione dell'identità individuale.

Così il diritto di libertà informatica assume una nuova forma del tradizionale diritto di *Habeas data*, che trae la sua forza costituzionale dalla dignità umana, valore non negoziabile del costituzionalismo contemporaneo. Tuttavia, la percezione che questo fondamentale valore e i suoi corollari assume nei diversi ordinamenti non può dirsi sempre la stessa in relazione al verificarsi di un fatto giuridico che imponga un doveroso bilanciamento di valori, e che, pur non portando giammai ad una rinuncia dell'appena richiamato principio, ne comporta, talvolta, delle compressioni. E allora risulterebbe assolutamente parziale limitarsi ad analizzare quale tutela offra il nostro o altro ordinamento giuridico o la stessa Unione Europea, quale organismo sovranazionale,

nell'affrontare il tema della protezione dei dati personali. La visione che si impone è necessariamente sinottica, ragione per cui la comparazione si rivela essere l'approccio metodologico più proficuo sul piano giuridico.

Per tutte queste ragioni, l'elaborato, dopo un'analisi comparata della matrice culturale sottesa al concetto di privacy nell'UE e negli USA, propone un'analisi dei principali istituti correlati ad esso, come il tema, appunto, del diritto all'oblio e della sua positivizzazione nel recentissimo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD, Regolamento UE 2016/679), così come il tema della responsabilità dell'Internet Service Provider (ISP), della giurisprudenza di merito e di legittimità che ha statuito sulla questione privacy nonché della posizione dell'Autorità Garante, ed, infine, il tema attualissimo della "digital inheritance".

The subject of the paper is about not only the right to be forgotten as it is recognized by the famous Google Spain judgment of 2014, a really challenging topic still in the making, but it follows its evolution and consequences which are studied only by a small part of the doctrine. So the paper will offer an analytic study about the right to be forgotten and some of its different declinations – "right to erasure or not to be seen" or "not to be found" - as it comes to light in the judicial decisions concerning the substance and the judicial precedent of the supreme court in Italy and even overseas. *Aliter dicta*: we don't consider the right to be forgotten only as a satisfaction for the request to not to see any legitimate news or data published in *illo tempore* or after a congruous time period. Instead we have to study it *sine ira ac studio* as in the context, better, as the exact reconstruction of the individual identity. In this way the right of cyber freedom becomes a new form of the traditional *habeas data* right, which takes his legal strength from the human dignity, a not negotiable right in the contemporary law system. Nevertheless the perception of this fundamental value changes among the different law systems due to the particular juridical events which imply not the sacrifice of the so called principle but, sometimes, its compression. So it would be an absolutely partial view to analyze the protection of the personal data offered by our or european or oversea law system. So the best approach would be the comparison one. For all these reasons the paper, after a comparative examination of the cultural matrix beneath the concept of privacy between EU and USA, shows us an analysis of the most important institutes related to it, as the the right to be forgotten and his production of the law in the new General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) and as the topic of the ISP responsibility in the italian law system which has made a clear statement in the privacy topic, or such as the digital inheritance as produced by the italian authority, and, finally, the "digital inheritance".